

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199

- Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 3 modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 4 modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 6 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 7 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 8 introduzione dell’articolo 8 bis al decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 9 modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 10 modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 11 modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 12 modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 13 modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 14 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 15 modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 16 modifica all’articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 17 modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016
- Art. 18 disposizione transitoria
- Art. 19 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogata.

art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 7 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 18>>.

art. 8 introduzione dell'articolo 8 bis al decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis soggetti che nel corso dei triennio perdono il riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri di rilevante interesse culturale non siano più riconosciuti come tali dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, e debbano pertanto essere estromessi dal finanziamento previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente Regolamento, se possiedono i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo 9 è scaduto. Si applica l'articolo 8.

2. Nel caso in cui residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti al biennio residuo. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del Capo II.

4. Nel caso in cui residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono a tale residua annualità. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, per le attività dei teatri di produzione, e 15, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti all'annualità residua. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.

5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III e nel Capo IV.

6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'articolo 11."

art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016:
 - alla lettera e) le parole: <<del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di disciplina dei contributi a valere sul FUS>>;
 - i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<23 novembre>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.
3. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 10 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>> sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 11>>.

art. 11 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono abrogati.

art. 12 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle parole: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso >>.
3. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è abrogato.

art. 13 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, è sostituito dal seguente:

“3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.”.

art. 14 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 16, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 2 e 3, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 2 e 3, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.”.

art. 15 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 199/2016 sono abrogati.

art. 16 modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: <<, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, lettera c)>>, sono soppresse.

art. 17 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, le parole: << e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3>> sono soppresse.

art. 18 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 199/2016, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.
2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 199/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 199/2016.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE